

Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata SUE, SUAP e
Progetti di carattere Strategico

CIRCOLARE COMUNE DI L'AQUILA

1/2023

31 maggio 2023

OGGETTO: disposizioni per il ripristino delle targhe toponomastiche e della numerazione civica al momento dell'ultimazione dei lavori conseguenti il sisma del 6 aprile 2009.

Il Dirigente del Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune di L'Aquila,

Premesso che:

- le amministrazioni comunali sono tenute, ai sensi della L. 24 dicembre 1954 n. 1228 “*Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente*“, del DPR n. 223 del 30 maggio 1989 “*Approvazione del nuovo Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente*“ e delle disposizioni emanate dall'ISTAT in occasione dei Censimenti Generali della Popolazione “*Istruzioni per l'ordinamento ecografico – Metodi e Norme*“, a provvedere all'installazione delle targhe recanti l'onomastica stradale ad ogni area di circolazione insistente sul territorio comunale ed all'assegnazione della numerazione civica esterna ai fabbricati di ogni tipo, con esclusione degli edifici espressamente indicati nelle già richiamate istruzioni ISTAT per l'ordinamento ecografico;
- la **toponomastica stradale** e la **numerazione civica** hanno lo scopo di costituire un inequivoco riferimento spaziale con cui sia individuabile con esattezza l'ubicazione di un accesso;
- ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente;
- le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati devono essere provvisti di appositi numeri civici, da indicarsi su targhe di materiale resistente;


Tenuto conto che:

- con verbale n. 91 del 23 luglio 2018 il Consiglio Comunale dell'Aquila approvava il “regolamento sul funzionamento della Commissione consultiva per l'onomastica stradale”;



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata SUE, SUAP e
Progetti di carattere Strategico



- ai sensi degli artt. 42 e 43 del già richiamato DPR n. 223 del 30 maggio 1989, prima che il fabbricato venga occupato i proprietari di immobili sprovvisti di numeri civici sono tenuti a richiedere al competente Ufficio Comunale la formale attribuzione della numerazione civica per gli ingressi esterni del fabbricato;
- ai sensi dell'art. 10 della L. 24 dicembre 1954 n. 1228, le amministrazioni comunali possono imputare il costo relativo all'apposizione dei numeri civici a carico dei proprietari dei fabbricati;

Rilevato che si riscontra frequentemente l'assenza di numeri civici e targhe recanti l'onomastica stradale, principalmente negli edifici ubicati nei centri storici e oggetto di interventi edilizi conseguenti al sisma 2009, dovuta fondamentalmente al mancato ripristino successivamente alla conclusione dei lavori di ricostruzione;

Considerato che:

- per le nuove costruzioni, prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere, tra l'altro, l'indicazione del numero civico;
- per immobili che siano stati oggetto di lavorazioni di rifacimento, o che abbiano subito modifiche ad accessi o aperture, o sui quali, per eseguire lavorazioni sui prospetti, si sia proceduto alla temporanea rimozione dei numeri civici e/o delle targhe recanti l'onomastica, i proprietari di sono tenuti al ripristino degli stessi;
- la mancata apposizione dei numeri civici assegnati o il mancato ripristino dei civici precedentemente esistenti e/o delle targhe recanti l'onomastica stradale temporaneamente rimosse, danneggiate o andate distrutte, potrebbe comportare l'emissione di provvedimenti sanzionatori di tipo amministrativo a carico dei proprietari di immobile e/o dei Presidenti di Consorzio (v: L. 24 novembre 1981 n. 689 ed art. 7 bis D.lgs. 267/2000);

DISPONE

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, che:

- i **proprietari** di ogni nuovo fabbricato prima che lo stesso sia abitato o utilizzato a vario titolo, sono tenuti a richiedere la formale **attribuzione della numerazione civica** per ciascun ingresso che dall'area di circolazione accede all'interno del fabbricato;
l'istanza corredata dei previsti allegati deve essere rivolta al **Comune di L'Aquila – Settore Servizi Demografici Politiche del Lavoro e di Genere – Ufficio Toponomastica**, ed a seguito della suddetta assegnazione, gli stessi sono tenuti all'apposizione materiale del/dei civico/i civici loro assegnato/i;
- i **presidenti di consorzio e/o i proprietari** di immobili che siano stati oggetto di lavorazioni di ricostruzione o ristrutturazione e/o che abbiano subito modifiche ad accessi o aperture, qualora abbiano proceduto alla temporanea rimozione dei **numeri civici** o gli stessi risultino danneggiati o siano andati distrutti, sono tenuti al loro ripristino secondo le indicazioni **dell'Ufficio Toponomastica** e le caratteristiche tipologiche indicate dalla **Commissione Comunale Spazi Pubblici ed Arredo Urbano**, come evidenziato nelle schede tecniche che si allegano alla presente disposizione;


Settore Ricostruzione Privata SUE, SUAP e Progetti di carattere Strategico

Via Avezzano 11/C – L'Aquila - www.comune.laquila.it



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata SUE, SUAP e
Progetti di carattere Strategico



- i **presidenti di consorzio e/o i proprietari** di immobili che siano stati oggetto di lavorazioni di ricostruzione o ristrutturazione, qualora abbiano proceduto alla temporanea rimozione delle **targhe recanti l'onomastica stradale** o le stesse risultino danneggiate o siano andate distrutte, sono tenuti al ripristino secondo le indicazioni della **Commissione consultiva per l'Onomastica stradale** e le caratteristiche tipologiche indicate dalla **Commissione Comunale Spazi Pubblici ed Arredo Urbano**, come evidenziato nelle schede tecniche che si allegano alla presente disposizione.

La presente Disposizione sarà notificata:

Al **Settore Polizia Municipale del Comune dell'Aquila**

quale settore incaricato della verifica e del rispetto delle condizioni in esso contenute da parte dei soggetti interessati nonché, quale Settore incaricato dell'avvio di eventuali procedimenti sanzionatori;

Al **Settore Servizi Demografici, Politiche del Lavoro e di Genere del Comune dell'Aquila;**

Al **Settore Segreteria Generale del Comune dell'Aquila**

per la pubblicazione del presente provvedimento sull'albo pretorio on-line;

Alla **Cittadinanza** mediante pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune dell'Aquila.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di competenza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila.

L'Aquila 31 *maggio* 2023

Il dirigente

arch. Roberto Evangelisti



EVANGELISTI
ROBERTO
31.05.2023
13:47:01
GMT+01:00